



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FRANCOFONTE
Provincia di Siracusa

N. 95

Reg. del 09/07/2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AL

“CONSORZIO ARETUSEO RIABILITAZIONE” ONLUS E RINNOVO CONVENZIONE DI REP. N.

909/2009 PER LA DURATA DI UN ANNO.

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di Luglio
alle ore 9,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto convocata
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

CONVENUTI		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Giuseppe Castania	SINDACO	P	
Dott. Giuseppe Frazzetto	VICE SINDACO	P	
Arch. Salvatore Palermo	ASSESSORE		A
Ins. Giuseppa I. La Ferlita	“		A
Avv. Coletta Dinaro	“	P	
Gaetano Interliggi	“		A
Angela Cunsolo	“	P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Alfredo Centamore.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Affidamento servizio trasporto soggetti portori di handicap al "Consorzio Aretuseo Riabilitazione" Onlus e rinnovo convenzione di Rep .n. 909/2009 per la durata di un anno .

PROPONENTE : Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Nuccia Fava

PREMESSO

CHE la Giunta Municipale con deliberazione n.121 del 08/07/2009 ha autorizzato l'affidamento del servizio trasporto dei soggetti portatori di handicap che necessitano di riabilitazione al "Consorzio Aretuseo Riabilitazione" Onlus ,con sede legale in Rosolini e sede lavorativa in Francofonte ,C/da Grassure snc.;

CHE la durata del suddetto affidamento fu fissato in anno uno,con decorrenza dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,giusta convenzione di rep. 909 /2009 ;

CHE l' A. C. ha espresso l'intendimento di riaffidare il servizio al Consorzio per ulteriore anno uno (gennaio 2010 – dicembre 2010), senza soluzione di continuità, e agli stessi patti e condizioni e per lo stesso importo, pari a € 18.000,00,di cui alla convenzione n.909/2009,

CHE ,pertanto ,al fine di dare attuazione ai programmi amministrativi dell' Ente,

SI PROPONE

1. Di autorizzare l'affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap al "Consorzio Aretuseo Riabilitazione" Onlus - sede Legale in via Roma, n. 8, Rosolini (SR) – che frequentano il Centro Riabilitativo di Francofonte, ubicato in C/da Grassure, snc.,ai sensi dell'art.15 della L.R. n.4/1996 e s.m.i.
2. Di dare atto il suddetto servizio viene affidato agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente convenzione di Rep. n.909 /2009 e che per la durata di un anno ,senza soluzione di continuità, ovvero con decorrenza 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 , e per l'importo massimo di € 18.000,00.
3. Di autorizzare la Responsabile del Settore ad adottare gli atti di competenza ed,altresi,di assegnare alla medesima la somma di € 18,000,00 che viene prelevata dall'Intervento 1.10.04.03 Cap. 10175 del bilancio 2010.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ,al fine di regolarizzare i rapporti giuridico – amministrativi con il Consorzio.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le LL. RR. 68/81 ,16/86 ,nonché la legge 194/92 e la L.328/2000;

Vista la L.R. n. 4/96 e s.m.i ;

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale di detta proposta e ritenuto doversi provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
2. Con separata votazione unanime , di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI FRANCOFONTE
(Provincia Siracusa)

Repertorio
del _____

n. _____

**OGGETTO:RINNOVO CONVENZIONE DI REP N.909/2009 CON IL "CONSORZIO
ARETUSEO RIABILITAZIONE" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AL CENTRO RIABILITATIVO SITO
IN FRANCOFONTE ,C/DA GRASSURE SNC. - PERIODO _____**

OMISSIS.....(formula di rito)

SI PREMETTE

CHE questo Comune ha stipulato con il "Consorzio Aretuseo Riabilitazione" Onlus – con sede legale in Via Roma,n. 8 Rosolini(SR) - la convenzione di Rep. n.909/09 (Registrata a Lentini il 14/10/2009 al n. 32), con la quale ha affidato , per uno anno dal 01/01/2009 al 31/12/2009 , il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap ,residenti nel Comune di Francofonte , che frequentano il loro Centro Riabilitativo sito in Francofonte C/da Grassure ,snc;

CHE con deliberazione di Giunta n.____ del _____ , dichiarata immediatamente esecutiva, è stato autorizzato l'affidamento del servizio de quo per ulteriore anno uno ,senza soluzione di continuità, e precisamente dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 ;

CHE ,altresì,con la stessa deliberazione si è stabilito di affidare il servizio agli stessi patti e condizioni della precedente convenzione e per la stessa somma di €18.000,00,importo massimo entro cui contenere la spesa per il periodo di affido;

CHE con Decreto Dirigenziale n.____/Reg.Sett. del _____ e n. ____/Reg. Gen. del _____ è stata impegnata la somma di € _____ per il pagamento del costo del servizio e determinata la forma contrattuale ;

Tutto ciò premesso i predetti contraenti,previa ratifica e conferma di quanto convengono e stipulano in unico contesto con la superiore narrativa,

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Francofonte come sopra rappresentato, affida all'Ente Onlus "Consorzio Aratuseo Riabilitazione "Onlus con sede legale in Rosolini ,Via Roma n.8 (SR) – ,come sopra rappresentato che accetta, il servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap, residenti nel territorio di Francofonte , ammessi dall' A.S.P. competente per territorio alle terapie riabilitative presso il proprio Centro ,sito in Francofonte ,C/da Grassure,sn.c,

ART. 2

PRESTAZIONI E MODALITA' DEL SERVIZIO

l'Ente "CAR", con mezzi di trasporto propri,debitamente immatricolati per l'uso di trasporto di persone diversamente abili (deambulanti e non) , e con proprio personale dipendente, autista ed accompagnatore qualificati, assicura il servizio di trasporto ai soggetti portatori di handicap, in possesso di regolare impegnativa rilasciata dall'A.S.P.. e senza limiti di età, dalla propria abitazione al Centro Riabilitativo e viceversa. Il Centro rimane il solo responsabile dell'organizzazione del servizio, dell'efficienza dei mezzi di trasporto da esso utilizzati, nonché della responsabilità civile e penale sul mezzo adibito a trasporto, sul personale impiegato e sui soggetti trasportati.

ART. 3 PRESCRIZIONI

Nei confronti del personale impiegato nel servizio oggetto della presente convenzione, l'ente è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Ente è, altresì, obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria per tutta la durata della convenzione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro soddisfazione.

L'Affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra questa Amministrazione, previa comunicazione all'ente delle inadempienze ad essa note, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo che l'ente si sia posto in regola. L'ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, ne avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto e di affidare il servizio ad altro Ente addebitando le maggiori spese sostenute all'affidatario.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario e la sua interdizione a nuovi affidamenti.

Degli adempimenti sopra descritti, l'ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

ART.4 MODALITA' DI AMMISSIONE

Gli assistiti, all'atto dell'inserimento al centro di riabilitazione, qualora intendano usufruire del servizio di trasporto in un unico contesto (modulo), faranno richiesta di trasporto al centro riabilitativo e all'A.C., corredando l'istanza con i seguenti documenti:

- a) fotocopia dell'impegnativa emessa dagli organi preposti delle ASP di competenza;
- b) certificato di ammissione e frequenza rilasciata dal Centro di riabilitazione ;
- c) fotocopia documento riconoscimento in corso di validità dell'istante e del soggetto disabile .

In ogni caso, l'A.C. potrà acquisire la certificazione medica che prescrive la necessità del servizio da rendere ai soggetti interessati.

L'Ente "CAR " fornirà all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli assistiti da trasportare presso il proprio centro riabilitativo nel corso di validità della presente convenzione;

L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verificassero le seguenti occorrenze:

- il Centro avvii all'attività riabilitativa nuovi soggetti in possesso di regolare impegnativa,
- i soggetti rinuncino o sospendano, per qualsiasi motivo, l'attività riabilitativa.

In entrambi i casi l'Ufficio dei Servizi Sociali dovrà essere informato entro quindici giorni dalla data dell'impegnativa o dell'atto formale di rinuncia.

ART.5 UTENTI E COSTI

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Ente, per ogni giornata di presenza, la retta/ diaria pro – capite di €5,00, Iva esente, per un numero di 12 utenti giornalieri.

Ai sensi dell'art.13, comma 2° della L.R. n. 39/91, il Comune, per le giornate di assenza degli assistiti, corrisponderà l'80% del suddetto corrispettivo sino ad un massimo del 25% in rapporto all'impegnativa

..

Inoltre, lo stanziamento massimo per la durata della convenzione – anno uno- entro cui contenere il numero degli assistiti è fissato in €18.000,00.

Il prezzo convenuto è fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione e viene accettato dall'Ente affidatario a tacitazione ad ogni diritto ed avere.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ente "CAR", nel rispetto delle procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia, avrà il compito di registrare ogni beneficiario del servizio su apposito modello prestampato e avrà cura di trasmettere all'Amministrazione Comunale il prospetto trimestrale riepilogativo del servizio reso, vistato dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

La contabilità trimestrale, controfirmata in calce dal responsabile dell'Ente "CAR" e corredata di regolare fattura, dovrà essere inoltrata all'A. C. e dovrà riportare i nominativi degli assistiti.

L'ente trasmetterà, inoltre, una dichiarazione di responsabilità sulle presenze effettive, risultanti dai fogli di servizio sottoscritti dall'utente o da chi ne esercita la patria potestà, e le assenze.

La contabilità così presentata sarà riscontrata dal responsabile del procedimento amministrativo e, ove dovessero rilevarsi errori o difformità, questi, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

I prospetti possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio protocollo.

L'Amministrazione Comunale procederà, dopo la presentazione del rendiconto trimestrale, vistato dall'azienda competente, alla relativa liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa provvedimento del Responsabile del Settore.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha durata di un anno, senza soluzione di continuità, dal ____ al _____.

Il termine finale è correlato all'esaurimento della somma stanziata di euro _____ e comunque, non potrà protrarsi oltre il termine del _____

E' escluso il tacito rinnovo.

L'Amministrazione Comunale, con motivata deliberazione, prima della scadenza, può disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'ente e di acquisirne formale accettazione.

ART. 8 RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestarle per iscritto.

Trascorsi venti giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 9
CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nella esecuzione della presente convenzione, saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità ordinaria, rimanendo escluso il collegio arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del c.p.c.. In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l'Ente Comune

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui verrà in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l'affidatario tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con gli uffici comunali preposti.

La banca dati gestita dall'affidatario conterrà dati dell'utenza del servizio, dati raccolti, dati scambiati con gli uffici competenti e con il Distretto socio-sanitario.

Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 33 e del Titolo V – Capo II del D.Lgs. n° 196/2003, volte ad assicurare la protezione dei dati personali, accesso controllato e conservazione degli stessi debitamente custoditi.

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati devono essere ceduti agli uffici comunali di riferimento anch'essi tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n°196/2003.

ART. 11
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto dovute per registrazione, spese per l'accesso all'Ufficio Registro, riproduzione di copie, etc... sono ad esclusivo irripetibile carico del Consorzio. Lo stesso viene esentato dalla imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n° 460 del 04/12/1997.

ART. 12
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile

PER L'AMMINISTRAZIONE: Il Responsabile del settore _____

PER IL CONSORZIO : Il Legale Rappresentante _____

IL SEGRETARIO COMUNALE : _____